

COMUNE DI PAGNACCO

REGOLAMENTO

PER IL FUNZIONAMENTO E LA GESTIONE

DEL SERVIZIO DI NIDO D'INFANZIA

Art. 1 - Istituzione

Il Comune di Pagnacco, in conformità a quanto disposto dalla Legge regionale 18 agosto 2005, n. 20 “Sistema educativo integrato dei servizi per la prima infanzia” e del Regolamento attuativo “Regolamento recante requisiti e modalità per la realizzazione, l’organizzazione, il funzionamento e la vigilanza nonché modalità per la concessione dell’autorizzazione al funzionamento dei nidi d’infanzia, ai sensi della Legge regionale 18 agosto 2005, n. 20, articolo 13, comma 2, lettera a) e d)”, approvato con Decreto del Presidente della Regione 27 marzo 2006, n. 087/Pres. e s.m.i., ed il D.P.Reg. 4 ottobre 2011 n. 0230/Pres. e s.m.i., sostiene l’apertura di nido d’infanzia, per la cui gestione si convenziona con la Parrocchia San Giorgio Martire Gestione scuola materna di Pagnacco.

Il nido d’infanzia “La casetta degli orsetti” è nido integrato alla scuola dell’infanzia, con sede operativa in via Verdi 4 a Pagnacco, ai sensi dell’art. 3 comma 6 della L.R. 20/2005.

Art. 2 – Enti gestori e loro funzioni

Con apposita Convenzione, da stipularsi entro l’inizio dell’anno scolastico anche con durata pluriennale, sono disciplinati gli impegni economici assunti dal Comune e gli obblighi rispettivamente assunti dal Comune di Pagnacco e dalla Parrocchia di San Giorgio Martire Gestione scuola materna di Pagnacco (in seguito “soggetto gestore”) e quanto stabilito dal presente Regolamento.

Art. 3 - Finalità e definizione

Il nido d’infanzia, ai sensi della Legge regionale n. 20 del 18/08/2005, è un servizio educativo e sociale di interesse pubblico, rivolto alle bambine e ai bambini di età compresa fra tre mesi e tre anni, che offre opportunità di formazione, socializzazione e cura per il raggiungimento del benessere psicofisico e dell’armonico sviluppo delle potenzialità cognitive, affettive e relazionali dei bambini; sostiene le capacità educative dei genitori e favorisce la conciliazione tra tempi di vita e tempi di lavoro; concorre alla prevenzione delle situazioni di svantaggio psicofisico e sociale e contribuisce a integrare le differenze ambientali e socio-culturali.

Il nido d’infanzia è collegato con gli altri servizi educativi, socio-assistenziali e sanitari e stabilisce un rapporto di continuità educativa con le scuole dell’infanzia presenti sul territorio.

Il nido d’infanzia garantisce il servizio di mensa e il riposo in spazi attrezzati idonei.

Art. 4 - Utenti e area di utenza

La struttura del nido d’infanzia ubicato in via Verdi 4 a Pagnacco rispetta i requisiti minimi previsti dall’art. 10 comma 3 del D.P.R. 27 marzo 2006, ovvero rispetta le vigenti norme igienico-sanitarie, per un massimo di n. 15 bambini di età compresa tra i 12 e i 36 mesi, così suddivisi: n. 12 bambini con frequenza a tempo pieno e n. 3 bambini con frequenza a tempo parziale (solo mattina), come attestato dall’A.S.S. n° 4 “Medio Friuli”, Dipartimento di prevenzione con Prot. n. 68125/D.IAC.7 del 21/07/2008.

Il nido “La casetta degli orsetti” integrato alla scuola dell’infanzia, accoglie bambini di età compresa tra 12 e 36 mesi, organizzati in un’unica sezione eterogenea.

Le età dei bambini vengono calcolate alla data del 1° settembre dell’anno educativo di riferimento.

Può essere ammessa la frequenza di bambini di età superiore ai 36 mesi su richiesta della famiglia supportata da specifica documentazione rilasciata dai servizi territoriali competenti, in relazione alla fase di sviluppo attraversata dal bambino prima di accedere alla scuola dell’infanzia, secondo il parere espresso dal Comitato di gestione.

I bambini frequentanti che compiono il terzo anno d'età durante l'attività del nido possono usufruire del servizio fino alla chiusura dell'anno in corso. È altresì prevista la dimissione del bambino in concomitanza con la possibilità dell'ammissione alla scuola dell'infanzia.

Art. 5 - Priorità di ammissione

Sono ammessi alla frequenza del nido d'infanzia prioritariamente i bambini residenti nel Comune di Pagnacco, secondo l'ordine di presentazione delle domande e con preferenza alle famiglie che richiedono il servizio a tempo pieno.

L'ammissione dei bambini avviene sulla base dei seguenti ulteriori criteri di priorità:

- bambini già frequentanti nell'anno scolastico precedente;
- bambini disabili;
- bambini in situazioni di rischio socio-ambientale;
- bambini che vivono con un solo genitore;
- bambini con entrambi i genitori che lavorano, con preferenza per i bambini con genitori aventi altri figli a carico di età infantile;
- fratelli di bambini già frequentanti il nido **e/o la scuola materna compresa la sezione primavera.**

Ferma restando la priorità di ammissione dei bambini residenti nel Comune, potrà essere prevista l'ammissione di bambini provenienti da altri Comuni fino a copertura dei posti disponibili. La retta di frequenza per i bambini non residenti sarà applicata nella misura intera.

Art. 6 - Handicap e/o particolari situazioni sociali

Non può costituire causa di esclusione nessun handicap fisico o mentale. Il nido d'infanzia, anche in collaborazione con i servizi territoriali competenti, garantisce la piena integrazione dei bambini diversamente abili, nonché di bambini in situazione di disagio relazionale, familiare e socio-culturale.

In presenza di bambini diversamente abili o in particolari situazioni di svantaggio socio-culturale, occorre abbassare il rapporto educatore-bambino o inserire personale educativo aggiuntivo. Il Comitato di gestione del nido, d'intesa con il coordinatore e con il personale educativo della sezione, in relazione al numero ed alla gravità dei casi, valuterà il rapporto numerico educatore-bambini ottimale per il gruppo nel quale è inserito in minore portatore di disabilità, nonché l'opportunità di avvalersi di operatori di sostegno specializzato. L'incidenza numerica non deve essere tale da compromettere la possibilità di una reale integrazione o da pregiudicare un'equilibrata funzionalità del nido.

Il soggetto gestore del nido d'infanzia, nel caso di iscrizione di un bambino disabile e/o con situazione familiare a rischio, si attiverà per avvalersi, anche in collaborazione con il Comune, del supporto tecnico di personale specializzato facente parte dei servizi territoriali competenti, secondo quanto previsto dall'art. 12 della Legge 5 febbraio 1992, n. 104 "Legge quadro per l'assistenza, l'integrazione sociale ed i diritti delle persone handicappate" e dall'art. 6 lettera b) delle L.R. 41/1996 e successive modifiche ed integrazioni "Norme per l'integrazione dei servizi e degli interventi sociali e sanitari a favore delle persone handicappate".

L'ammissione dei bambini disabili e/o in particolari situazioni di svantaggio socio-culturale è supportata da relazione redatta dai servizi socio-sanitari competenti.

Art. 7 - Calendario e orario

Il nido d'infanzia resta aperto per 11 mesi all'anno, dal 1° settembre al 31 luglio, con orario giornaliero non inferiore alle 8 ore. All'inizio di ciascun anno scolastico la Segreteria del nido d'infanzia comunica alle famiglie e all'Amministrazione comunale le giornate di chiusura e i

periodi di sospensione in occasione delle festività natalizie, pasquali e altro, secondo il calendario scolastico annualmente fissato dal soggetto gestore.

Il servizio funziona dal lunedì al venerdì, dalle ore 8.00 alle ore 16.00. È prevista la possibilità di concordare con le famiglie che ne manifestano l'esigenza, un ingresso anticipato alle ore 7.30 e un'uscita posticipata alle ore 17.00, con integrazione della retta mensile, secondo l'importo stabilito dalla Giunta comunale. È previsto che le famiglie possano usufruire di un servizio a tempo parziale dalle ore 8.00 alle 13.30, pagando una retta ridotta nella misura del 70% della retta intera prevista per il tempo pieno.

Art. 8 - Modalità di accesso e iscrizioni

L'iscrizione garantisce la regolarità e la continuità del servizio e delle attività didattico-educative e pedagogiche ed impegna la famiglia verso il servizio.

La domanda di iscrizione viene presentata da uno dei genitori o da chi esercita la potestà genitoriale sul minore, direttamente all'~~ufficio servizi sociali del Comune di Pagnacco~~ **alla Segreteria del nido d'infanzia** entro i termini seguenti:

- entro il **31 gennaio**, per la richiesta di frequenza con decorrenza dal 1° settembre successivo. **Trascorso il termine del 31 gennaio qualora vi fossero posti disponibili l'asilo nido potrà accogliere le eventuali iscrizioni di bambini provenienti da altri comuni. Le domande saranno prese in considerazione in base all'ordine di arrivo.**
- entro il 15 ottobre, per le richieste di frequenza a decorrere dal successivo mese di gennaio.

Può essere ammessa la richiesta di frequenza presentata anche al di fuori dei suddetti termini, purché entro 10 giorni prima dell'inizio della frequenza stessa, nei limiti dei posti disponibili.

Sulla base delle domande di iscrizione l'~~ufficio servizi sociali~~ la Segreteria dell'asilo nido provvederà entro la prima settimana di febbraio verrà redatta la graduatoria per l'ammissione al nido, secondo i criteri stabiliti nell'art. 5 del presente regolamento, a cui seguirà conferma dell'iscrizione.

~~L'ufficio servizi sociali provvederà ad inoltrare alla segreteria dell'asilo nido e alla famiglia interessata l'importo della retta e del beneficio economico derivante dall'abbattimento della retta.~~

Qualora il nucleo familiare intenda avvalersi dell'agevolazione comunale per l'abbattimento della retta di frequenza dovrà presentare direttamente all'Ufficio Servizi Sociali del Comune di Pagnacco l'attestazione I.S.E.E. in corso di validità entro e non oltre 30 giorni dalla presentazione della domanda di iscrizione.

Alla richiesta di iscrizione a pena di inammissibilità, deve essere allegata la documentazione comprovante l'avvenuto versamento a favore del soggetto gestore della cauzione.

L'importo della cauzione è oggetto della Convenzione stipulata tra il soggetto gestore del nido e l'Amministrazione comunale.

La cauzione sarà restituita dal soggetto gestore del nido al termine della frequenza, soltanto in caso di effettiva regolare frequenza del bambino.

Il regolamento interno specifica la documentazione prevista a corredo della domanda di iscrizione.

Per informazioni riguardanti l'attività didattica le famiglie potranno rivolgersi direttamente alla segreteria dell'asilo nido.

Art. 9 - Decadenza e dimissione dal servizio di nido

Il mancato pagamento della retta a carico della famiglia entro i termini stabiliti e l'eventuale protrarsi della morosità, anche a seguito di sollecito scritto della **segreteria** del nido, comportano la sospensione del servizio a favore del bambino.

La segreteria del nido comunicherà con nota scritta all'ufficio servizi sociali i nominativi degli utenti morosi per gli opportuni adempimenti di competenza.

La mancata frequenza, non motivata, che si protragga per oltre sette giorni consecutivi, darà luogo al provvedimento di sostituzione con un altro minore. Qualora il bambino venga ritirato dal nido, deve esserne data comunicazione scritta da parte dei genitori alla Segreteria del nido, almeno 30 giorni prima della data del ritiro, onde evitare l'ulteriore pagamento della retta che comunque rimane interamente a carico della famiglia, salvi eventuali casi particolari che saranno disciplinati nel regolamento interno.

Art. 10 - Retta di frequenza

La famiglia è chiamata a corrispondere al soggetto gestore del nido d'infanzia il pagamento di una retta mensile determinata o confermata annualmente dalla Giunta comunale, previa consultazione del soggetto gestore del nido, sulla base dei costi preventivati per ciascun anno dal Consiglio direttivo.

Il pagamento della retta di frequenza a carico della famiglia deve essere effettuato dal genitore in via anticipata, entro il 10 del mese, direttamente al soggetto gestore del nido.

Il regolamento interno stabilisce le modalità di pagamento della retta mensile a carico della famiglia.

Art. 11 - Riduzioni della retta

In caso di frequenza del bambino a tempo parziale (solo mattina), viene applicata una retta pari al **massimo** al 70% dell'importo della retta intera.

Nel caso di due o più figli iscritti al nido di infanzia la retta mensile applicata per la frequenza del secondo o terzo bambino viene ridotta del 20%.

Dato che i costi complessivi di gestione del servizio non diminuiscono in modo significativo in caso di assenza del bambino, per malattia o per inserimento del bambino durante il mese o altro, non sono previsti sconti sulla retta mensile applicata.

Tuttavia, in caso di assenza giustificata, dalla retta mensile viene detratto il costo del pasto, secondo l'importo stabilito nella Convenzione stipulata tra il soggetto gestore del nido e l'Amministrazione comunale.

Il conteggio per l'applicazione della riduzione prevista in caso di assenza, sarà effettuato dalla Segreteria del nido, ferma restando la proporzione tra la quota retta a carico della famiglia e la contribuzione comunale, calcolata sulla base dell'I.S.E.E. del nucleo familiare e dei criteri fissati dall'Amministrazione comunale, di cui all'art. 12 del presente Regolamento.

Qualora per motivi dovuti all'organizzazione interna del nido e non dipendenti dalla volontà dell'utente, le giornate di frequenza dovessero diminuire, la retta mensile dovrà essere considerata in ventesimi; i relativi conteggi saranno effettuati dalla Segreteria del nido.

La retta sarà dovuta dalla famiglia, in relazione all'inizio della frequenza, nel modo seguente:

- a) se il bambino nuovo inserito, frequenterà il nido entro il giorno 15 (compreso) del mese, la retta sarà dovuta per l'intera mensilità, detratto il costo dei pasti non consumati;
- b) se il bambino nuovo inserito, frequenterà il nido dal giorno 16 del mese, la retta sarà dovuta nella misura del 50% della mensilità.

Art. 12 - Criteri per l'abbattimento della retta mensile con contributo comunale

I nuclei familiari residenti nel comune di Pagnacco, hanno diritto a beneficiare del contributo comunale per l'abbattimento della retta mensile di frequenza, secondo i criteri stabiliti dalla Giunta comunale. Per beneficiare della contribuzione comunale i nuclei familiari interessati, all'atto di iscrizione, presentano **all'Ufficio servizi sociali del Comune di Pagnacco** l'Attestazione I.S.E.E. in corso di validità relativa alla situazione economica, reddituale e patrimoniale, **ai sensi delle disposizioni legislative vigenti.**

L'importo a carico della famiglia del bambino frequentante, è calcolato in applicazione dei criteri stabiliti dalla Giunta comunale, per garantire il concorso nel pagamento in modo proporzionato alla situazione reddituale e patrimoniale del richiedente. Il diritto del nucleo familiare a beneficiare dell'agevolazione e della compartecipazione comunale decade a partire dal mese successivo a quello di scadenza dell'Attestazione I.S.E.E..

Art. 13 - Regolamento interno

Il soggetto gestore del nido "La casetta degli orsetti" deve dotarsi di un regolamento interno ai sensi dell'Allegato B) del Regolamento regionale approvato con Decreto del Presidente della Regione 27 marzo 2006, n. 087/Pres. **ed ai sensi del D.P.Reg. 4 ottobre 2011 n. 0230/Pres. s.m.i.**

Il regolamento interno, cui è data massima diffusione alle famiglie, fissa le caratteristiche del servizio di nido anche per quanto non contemplato nel presente Regolamento, in merito a: la capacità ricettiva, i criteri e le modalità di ammissione al servizio e di fine frequenza, il calendario ed orario di apertura del servizio, le fasce orarie di utilizzo, il progetto educativo, i tempi di predisposizione del progetto pedagogico-organizzativo, la quantificazione e le modalità di corresponsione delle rette ed eventuali costi aggiuntivi a carico dell'utenza, le modalità previste per garantire l'informazione e la partecipazione delle famiglie.

Inoltre, nel regolamento interno, il soggetto gestore definisce le modalità di collegamento con gli altri servizi educativi, socio-assistenziali e sanitari del territorio, nonché con le scuole dell'infanzia presenti sul territorio per stabilire il rapporto di continuità educativa.

Il regolamento interno fissa, in ottemperanza alla vigente normativa sanitaria, i requisiti e la documentazione prevista in merito alla certificazione delle vaccinazioni obbligatorie eseguite, dell'assenza di malattie infettive, dell'esistenza di situazioni particolari e della necessità di diete personalizzate. Inoltre, fissa le modalità di riammissione del bambino dopo periodi di assenza per malattia, inferiore o superiore ai cinque giorni consecutivi.

Ai sensi dell'art. 4 del citato Regolamento regionale, il regolamento interno di funzionamento costituisce per il nido d'infanzia requisito pedagogico ed organizzativo necessario per l'ottenimento dell'autorizzazione al funzionamento, di cui all'art. 19 della L.R. 20/2005.

Il nido è dotato di un apposito albo al quale è affissa la seguente documentazione:

l'autorizzazione al funzionamento ovvero la segnalazione certificata di inizio di attività di cui all'art. 33 D.P.Reg. n. 230/2011, la Carta dei servizi, il progetto educativo, le date degli incontri tra personale e famiglie, le norme di igiene e di salute in collettività, i nominativi e le qualifiche del personale che opera nel servizio, il piano di evacuazione ed il nominativo del referente per la gestione della sicurezza e il menù concordato e validato dall'A.S.S. di riferimento.

Art. 14 - Inserimento e accoglienza

Attenzione particolare è dedicata all'inserimento del bambino, prevedendo all'inizio di ogni anno scolastico o in occasione del rientro dopo assenze prolungate (quali malattie, festività,

ecc.), un periodo ad esso dedicato, nel pieno rispetto dei diritti e degli interessi del bambino. La frequenza è preceduta da un congruo periodo di inserimento, che avverrà in modo graduale e subordinato alla presenza di uno dei genitori (o di una persona familiare al bambino), al fine di tener conto delle esigenze di adattamento del bambino. Tale modalità permetterà ai famigliari e al bambino stesso di rapportarsi con il personale ed il modello di funzionamento del nido e viceversa.

La frequenza regolare e continua del bambino è premessa necessaria sia per assicurargli un ottimale inserimento, sia per un buon funzionamento del servizio stesso.

L'articolazione dell'inserimento terrà conto, ove se ne presentasse la necessità, delle particolari esigenze di bambini portatori di svantaggi psico-fisici e sociali.

Il regolamento interno del servizio dispone in merito agli orari di ingresso, ai tempi per la prima accoglienza e di uscita dei bambini, nonché alle modalità di svolgimento del periodo di inserimento e della ripresa della frequenza dopo la pausa estiva, al fine di tener conto delle esigenze di adattamento del bambino al nuovo ambiente, al personale educativo e di reciproca conoscenza tra famiglia e organizzazione del nido d'infanzia.

Art. 15 - Vigilanza igienico-sanitaria e psico-pedagogica

La vigilanza igienico-sanitaria e le attività di prevenzione sono garantite dall'Azienda per i Servizi Sanitari territorialmente competente, secondo la vigente normativa in materia.

Per garantire il diritto primario alla salute e alla incolumità dei minori, tutto il personale operante nel nido d'infanzia e nella scuola dell'infanzia cui il nido è integrato, è tenuto a garantire la sorveglianza e l'assistenza dei bambini in situazioni impreviste, nelle quali non sia possibile garantire l'ordinario assolvimento dei compiti.

Art. 16 - Assistenza psico-pedagogica e servizi di supporto specialistico

Il nido d'infanzia al fine di mantenere elevato il suo standard di qualità si avvale di servizi di consulenza ed assistenza qualificati e competenti negli ambiti pediatrico, psico-pedagogico e della mediazione linguistica e culturale. Il nido d'infanzia potrà, inoltre, avvalersi della consulenza di personale specializzato dell'Azienda sanitaria previ accordi di collaborazione.

Art. 17 - Assicurazioni

Tutti i bambini accolti al nido, per la durata della loro permanenza nella struttura, sono assicurati contro il rischio di infortunio, invalidità temporanea o permanente e decesso, nonché per la responsabilità civile verso terzi, a cura del soggetto gestore del servizio.

Con l'apposita Convenzione tra il soggetto gestore del nido e l'Amministrazione comunale sono fissate le caratteristiche e i massimali della polizza assicurativa.

Art. 18 - Progetto educativo

Il soggetto gestore del nido d'infanzia è responsabile della qualità del servizio e delle attività educative in rapporto alle esigenze formative dei bambini. Il soggetto gestore, tramite il coordinatore – direttore e gli educatori, con la collaborazione delle famiglie e dei rappresentanti dei genitori, predisponde annualmente un progetto educativo nel quale vengono esplicitati gli obiettivi educativi, il metodo educativo, la personalizzazione degli interventi educativi, i tempi e modi dell'ambientamento, la programmazione didattica annuale, gli strumenti di informazione, di verifica e di documentazione adottati, i tempi da dedicare alle attività di programmazione e di valutazione.

Allo scopo di costruire un'effettiva integrazione psico-pedagogica tra la scuola dell'infanzia e il nido integrato "La casetta degli orsetti" gestiti dalla Parrocchia San Giorgio Martire di Pagnacco, può essere predisposto un unico progetto educativo generale, diversificando tuttavia i progetti operativi e le programmazioni educativo - didattiche in relazione alle diverse caratteristiche evolutive dei bambini.

Con regolamento interno sono disposte le modalità di informazione e diffusione alle famiglie del documento "Progetto educativo".

Art. 19 - Rapporto numerico educatore/bambini

Per il rapporto numerico educatore/bambini si rinvia alla normativa vigente in materia.

Art. 20 - Personale

Nel nido d'infanzia operano il coordinatore, il personale educativo, il personale addetto ai servizi generali, ai quali viene applicata la normativa contrattuale vigente.

Il personale educativo e il personale addetto ai servizi generali del nido deve essere in possesso dei prescritti titoli di studio e professionali, secondo quanto disposto dalla L.R. 20/2005.

Tutto il personale del nido, pur nella diversità delle mansioni, partecipa alla funzione educativa del servizio, affronta la totalità dei problemi e concorre alla risoluzione degli stessi.

Art. 21 – Coordinatore - didattico

Il **coordinatore - didattico** risponde del buon andamento del servizio e del mantenimento dei requisiti previsti dalla normativa vigente. Al coordinatore sono assegnati i seguenti compiti:

- sovrintendere all'organizzazione e all'erogazione del servizio nella struttura cui è preposto, nell'osservanza degli indirizzi del Comitato di gestione e dell'Amministrazione comunale e in applicazione della Convenzione stipulata con l'Amministrazione comunale stessa;
- coordinare il personale educativo nelle attività di programmazione educativa e didattica e nella gestione complessiva del nido in coerenza con il progetto educativo, per il perseguimento degli obiettivi dell'armonico sviluppo psico-fisico e della socializzazione dei bambini frequentanti;
- programmare incontri periodici di tutto il personale operante nel servizio per l'impostazione e la verifica del lavoro educativo e per l'elaborazione di indicazioni metodologiche e operative;
- coordinare lo svolgimento delle attività di formazione ed aggiornamento professionale del personale;
- garantire il raccordo tra i diversi servizi per l'infanzia e organismi del territorio e con l'Amministrazione comunale, attraverso lo scambio informativo, in una logica di continuità educativa nido-scuola dell'infanzia, di coerenza e qualità degli interventi erogati e di aderenza ai bisogni sociali delle famiglie;
- assicurare un utilizzo razionale e corretto delle risorse strutturali e del personale, attraverso un'organizzazione efficiente, in particolare per quanto riguarda gli ambienti, le attrezzature, i materiali, i tempi di funzionamento del servizio, ecc.;
- garantire i rapporti con le famiglie e assicurare l'attività degli organismi di partecipazione previsti dal presente Regolamento.

Art. 22 - Personale educativo

All'educatore sono assegnati i seguenti compiti:

- assicurare, in collaborazione con il coordinatore – direttore del nido d'infanzia, il regolare

funzionamento di tutti i servizi, nonché curare la programmazione educativa e didattica annuale;

- favorire il regolare sviluppo psicofisico dei bambini affidati nel corso dell'anno di attività, con particolare riguardo ai processi cognitivi ed educativi tipici di questa fascia d'età, alla socializzazione con i coetanei e con il mondo degli adulti, all'attività ludico – ricreativa ed in generale al benessere dei bambini avvalendosi, ove necessaria, della consulenza e dell'assistenza dei servizi pediatrico e psico-pedagogico dei servizi territoriali;
- essere responsabile del gruppo di bambini affidato, curandone l'incolumità, l'igiene personale e l'alimentazione sulla base delle tabelle dietetiche predisposte dall'Azienda per i Servizi Sanitari ed essere altresì responsabile dell'attuazione dei progetti e delle attività educative e didattiche ad essi rivolte;
- tenere i necessari contatti con la famiglia del bambino, curando ogni utile e reciproca informazione ai fini della continuità del processo formativo ed educativo del minore.

Il personale educativo, al fine di assicurare il soddisfacimento ottimale delle esigenze connesse allo sviluppo del minore, ricerca ed attua gli stili di lavoro, i metodi ed i processi educativi più idonei rispetto all'identità individuale di ciascun bambino, al suo contesto socio-familiare e ai bisogni che il bambino stesso esprime durante il periodo di permanenza nel nido.

Art. 23 - Personale addetto ai servizi generali

Il personale addetto ai servizi generali e alla ristorazione concorre al perseguimento del fine educativo e di cura, assicurando lo svolgimento delle mansioni di seguito specificate:

- provvedere alla pulizia, riordino e disinfezione dei locali, dell'attrezzatura e dei giochi del nido, compresa l'area esterna, rispettando le normative vigenti e le disposizioni di legge in materia di igiene e pulizia;
- collaborare con il personale educativo per il buon andamento del servizio;
- svolgere mansioni ausiliarie relative al processo di produzione e distribuzione dei pasti (qualora operi nelle cucine) con particolare riferimento a quelle inerenti allo scodellamento e alla pulizia della cucina, della dispensa, delle attrezzature e delle stoviglie, ivi comprese;
- provvedere alla preparazione dei pasti e delle merende, nell'osservanza del menù e delle tabelle dietetiche approvate dall'A.S.S. competente per territorio, rispettando le normative vigenti e le disposizioni di legge in materia di trasformazione degli alimenti;

Art. 24 - Orario di lavoro e sostituzioni del personale

L'orario di lavoro è articolato in modo da garantire l'erogazione completa e regolare del servizio di nido d'infanzia in tutto l'arco giornaliero del suo funzionamento e la più efficace gestione dello stesso.

Nel nido d'infanzia durante l'apertura del servizio all'utenza è presente almeno un addetto ai servizi generali, escluso il cuoco.

In caso di assenza del personale educativo, al fine di non inserire figure professionali all'interno del nido per periodi limitati, verrà privilegiata la modifica dei turni con aumento del monte ore delle educatrici, fermo restando il rispetto del rapporto numerico educatore/bambini prescritto.

Art. 25 - Aggiornamento del personale

Il soggetto gestore del nido d'infanzia, in ottemperanza con la vigente normativa, assicura annualmente la partecipazione del personale ad esperienze di aggiornamento e a corsi di formazione e di riqualificazione professionale promossi e/o organizzati dalla Regione o da altri enti pubblici e privati.

Il coordinatore – direttore coordina e programma lo svolgimento delle attività di formazione ed aggiornamento professionale del personale educativo.

Art. 26 - Organi di partecipazione e informazione all'utenza

L'informazione e la trasparenza in merito all'organizzazione e alla gestione del servizio sono garantite attraverso:

- la pubblicazione - anche mediante affissione all'albo appositamente predisposto all'entrata del nido - e la diffusione all'utenza del progetto educativo, dell'autorizzazione al funzionamento, delle regole tariffarie e del regolamento interno, delle disposizioni in materia di allontanamento e riammissione del bambino al nido in caso di malattia, del menù osservato, dell'elenco del personale e qualifiche, ecc.;
- incontri periodici con le famiglie per sezioni e incontri a carattere individuale;
- l'Assemblea dei Genitori e i rappresentanti dei genitori;
- il Comitato di gestione;
- l'Assemblea del personale.

La partecipazione delle famiglie alla gestione del servizio e alle attività di nido è garantita mediante il coinvolgimento delle stesse nella realizzazione delle attività previste dal progetto educativo e mediante l'attività e i compiti svolti dagli organismi di partecipazione previsti dal presente Regolamento.

Art. 27 - Assemblea dei genitori

L'Assemblea dei Genitori è costituita da tutti i genitori dei bambini frequentanti il nido d'infanzia.

L'Assemblea è convocata all'inizio dell'anno (prima seduta) ad iniziativa del coordinatore-direttore del nido, per l'illustrazione dei programmi e dell'attività del nido, per la nomina dei rappresentanti dei genitori, per l'esame degli indirizzi organizzativi e pedagogici che saranno seguiti nell'organizzazione del servizio.

L'Assemblea può essere convocata su richiesta dell'Amministrazione, del coordinatore-direttore del nido ovvero su richiesta scritta di almeno un terzo dei genitori del nido.

L'Assemblea si svolge presso il nido e sarà convocata dal coordinatore - direttore mediante avviso da affiggersi all'albo del nido e/o comunicazione scritta da inviarsi alle famiglie con almeno otto giorni di anticipo.

Di ogni riunione, a cura del coordinatore - **didattico** del nido, sarà redatto apposito verbale da inviarsi al Consiglio direttivo della scuola dell'infanzia.

Hanno diritto di partecipare all'Assemblea entrambi i genitori, o chi ne fa le veci, con diritto ad un solo voto per ogni nucleo familiare.

Compiti dell'Assemblea dei genitori sono:

- esprimere l'orientamento dei genitori in merito a problematiche di particolare rilevanza per la vita del nido, da sottoporre al Comitato di gestione e/o all'Amministrazione comunale;
- discutere e condividere gli indirizzi pedagogici ed organizzativi del nido.

Art. 28 - Comitato di gestione

Nel regolamento interno del nido d'infanzia sono indicate la composizione e le funzioni del Comitato di gestione.

Art. 29 - Assemblea del personale

L'Assemblea del personale è costituita da tutti gli operatori del nido d'infanzia e dal personale operante nella scuola dell'infanzia a cui il nido è integrato.

L'Assemblea del personale formula pareri e proposte in merito al piano annuale delle attività e può proporre al soggetto gestore del nido iniziative per l'aggiornamento professionale e la formazione permanente degli operatori.

Con regolamento interno il soggetto gestore del nido d'infanzia può disciplinare il funzionamento, le funzioni e le modalità di consultazione.

Art. 30 - Accreditamento e convenzione

In riferimento agli artt. 36 e 37 del Regolamento regionale emanato in attuazione dell'art. 13 comma 2 della L.R. 20/2005 e dell'art. 33 della L.R. 6/2006, in merito all'accREDITamento dei servizi per la prima infanzia, l'Amministrazione comunale riconosce al soggetto gestore del nido d'infanzia "La casetta degli orsetti", titolo a convenzionarsi con l'Amministrazione comunale e a ricevere contributi pubblici, fatto salvo il rispetto del procedimento per il rilascio dell'autorizzazione al funzionamento di cui all'art. 18 della L.R. 20/2005.

Art. 31 - Autorizzazione al funzionamento del nido d'infanzia

L'autorizzazione al funzionamento del nido d'infanzia "La casetta degli orsetti" (servizio del sistema educativo integrato istituito con Legge regionale n. 20 del 18 agosto 2005) e di ogni altro nido d'infanzia eventualmente operante sul territorio comunale, è rilasciata dal Comune sulla base dei requisiti previsti dall'art. 18 della legge regionale n. 20/2005 e delle disposizioni contenute nel Regolamento attuativo, approvato con Decreto del Presidente della Regione 27 marzo 2006, n. 087/Pres. e successive modifiche, in merito a caratteristiche, requisiti strutturali, funzionali, pedagogici ed organizzativi e alle modalità di rilascio dell'autorizzazione al funzionamento per i nidi d'infanzia e i nidi integrati alle scuole dell'infanzia.

Il Comune, per le attività istruttorie del procedimento di rilascio dell'autorizzazione al funzionamento, si avvale dell'Organismo Tecnico di Ambito distrettuale costituito presso il Comune di Udine, Ente gestore del Servizio Sociale dei Comuni dell'Ambito distrettuale n. 4.5 dell'Udinese, con determinazione dell'Assemblea dei Sindaci n. 29/2006 del 30 agosto 2006, per il cui funzionamento sono state approvate le "Linee guida" con determinazione dell'Assemblea dei Sindaci n. 1/2007 del 11/01/2007.

Il Comune, sulla base delle risultanze dell'istruttoria eseguita dall'O.T.A. e dell'esito delle verifiche di sua competenza, rilascia al richiedente, entro 45 giorni dal ricevimento del parere dell'Organismo tecnico, con proprio provvedimento, l'autorizzazione al funzionamento del nido d'infanzia, ovvero l'atto con cui si modifica o si rinnova la stessa.

Art. 33 - Organizzazione dell'attività di vigilanza e controllo

Le attività di verifica, vigilanza e controllo dirette ad accertare la sussistenza dei requisiti necessari per il funzionamento del servizio di nido, nonché le attività dirette ad accertare la permanenza dei requisiti strutturali e pedagogici - organizzativi sulla base dei quali è rilasciata l'autorizzazione al funzionamento e la permanenza degli stessi durante il periodo di durata dell'autorizzazione, sono esercitate dal Comune mediante l'Organismo Tecnico di Ambito distrettuale, secondo le modalità descritte dalle Linee guida richiamate all'articolo precedente.

I provvedimenti di revoca dell'autorizzazione e di chiusura del servizio di nido d'infanzia privo di autorizzazione al funzionamento o nel caso sia riscontrata la perdita di uno o più dei requisiti prescritti, sono adottati, ai sensi dell'art. 19 della L.R. 20/2005, dal medesimo Responsabile di servizio cui è assegnata la responsabilità del procedimento autorizzativo.

Art. 34 – Normativa sul trattamento dei dati personali

Ai fini dell'erogazione del servizio di nido d'infanzia disciplinato con il presente regolamento, titolare del trattamento dei dati personali è il soggetto gestore del nido stesso, cui competono le decisioni in ordine alle finalità, alle modalità del trattamento di dati personali e agli strumenti utilizzati, ivi compreso il profilo della sicurezza.

Art. 35 - Norma di rinvio

Per quanto non previsto dal presente regolamento si rinvia alle disposizioni contenute nella legge regionale n. 20/2005 e successive modifiche ed integrazioni e nei regolamenti attuativi della stessa.